



**Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana**

Codice Fiscale 800 12000 826

**Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
SEZIONE CENTRALE  
PRESIDENZA DI TURNO BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2021  
UREGA Sezione Territoriale di Agrigento**

**Prot. n° 96 del 01 luglio 2021**

**Ing. Mario Presti**

[mario.presti2@ingpec.eu](mailto:mario.presti2@ingpec.eu)

**Ing. Tarzia Costanza**

[costanza.tarzia@arubapec.it](mailto:costanza.tarzia@arubapec.it)

**Ing. Carmelo Gambuzza**

[Ing.carmelo.gambuzza@pec.it](mailto:Ing.carmelo.gambuzza@pec.it)

**E, p.c.**

**Al Servizio 7 -UREGA Centrale**

[urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it)

**Al DRT - Area 1 U.O. Al.01**

[Uoa101.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it](mailto:Uoa101.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it)

**Al Servizio Provinciale UREGA di Catania**

[urega.ct@certmail.regione.sicilia.it](mailto:urega.ct@certmail.regione.sicilia.it)

**All'AOU di Catania**

[provveditorato@pec.policlinico.unict.it](mailto:provveditorato@pec.policlinico.unict.it)

**Al Funzionario Responsabile**

*Sede*

**Oggetto:** Disposizione sorteggio per formazione di tre Commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 8, commi 6, della legge regionale n°12/2011 e ss.mm.ii., per gara a procedura aperta per la fornitura in somministrazione distinta in lotti unici ed inscindibili di diagnostici, reagenti, calibratori da aggiudicare, con il criterio OEPV.

Lotti 4 (CIG **8408759770**), 5 (CIG **84087629E9**) e 6 (CIG **8408765C62**) - Stazione Appaltante: Policlinico Catania.

\*\*\*\*\*

In merito alla disposizione di sorteggio di cui in oggetto, le SS.LL., con distinte note, avrebbero evidenziato un errore del Policlinico, recepito dalla Presidenza di turno, atteso che alla sez. B2.12 vi sarebbero iscritti altri esperti oltre a quelli segnalati.

Per una migliore intelligenza, si riporta fedelmente l'inciso del Policlinico: *"In particolare, la S.A. con riferimento alla nota in oggetto con la quale codesta U.R.E.G.A. Centrale, in relazione alla Ns. nota 22208 del 11/05/2021, ha trasmesso i curricula dei professionisti inseriti nella sezione B2.12 (attrezzature mediche) dell'elenco degli esperti, al fine di consentire a quest'Azienda Ospedaliera una più compiuta valutazione delle professionalità presenti nell'Albo in questione e ove ravvisasse professionalità meritevoli di comunicare a codesto Servizio, si comunica che dall'analisi dei curricula prodotti l'unico professionista qualificato in relazione alle tipologie di appalto per i quali è stato richiesto il sorteggio e la nomina dei componenti delle commissioni di gara è l'Ing. Enrico Catania, in possesso di laurea in ingegneria elettronica, perché ha acquisito esperienze documentate nel campo dell'ingegneria clinica alle dipendenze di Aziende primarie nell'area dei servizi".*

Ciò premesso, secondo quanto previsto dall'art. 8 L.R. 12/2011, la Commissione viene nominata dalla Stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto (comma 2) e deve essere composta da un numero dispari di componenti *"esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche"* (sempre comma 2 art. 8 cit.). Inoltre ed al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti (comma 6) mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli esperti iscritti all'albo di cui al comma 7.

Ad avviso della S.A., la norma in esame postula che all'Amministrazione procedente non sia sottratto il potere-dovere di verificare in concreto, anche a monte del *"sorteggio"*, il possesso della specifica competenza, rispetto all'oggetto del contratto, dei Commissari esterni che sono chiamati a comporre (nella predetta qualità) la Commissione di gara. Nel caso in cui la stessa S.A., in relazione alla natura e complessità dell'oggetto della gara, ritenga che i nominativi dei professionisti iscritti all'albo non risultino esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto

del contratto, è tenuta – anche in via di autotutela – ad adottare le determinazioni di competenza in ordine al provvedimento di nomina della commissione giudicatrice foriere di profili di illegittimità - a valle - di tutte le operazioni di valutazione delle offerte e del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto. Nello specifico, con riferimento alla posizione degli altri iscritti, la professionalità posseduta da quest'ultimi è apparsa alla S.A. non adeguata rispetto al settore cui si riferisce l'appalto in questione, senza che possano assumere dirimente rilievo le pregresse ed eventuali partecipazioni degli iscritti, quali componenti esterni sorteggiati, in altre commissioni relative a gare.

Sotto detto profilo opportunamente, si richiama, a sostegno della determinazione della S.A., l'orientamento recentissimo del T.A.R. per la Sicilia che, ancorché espresso in sede cautelare (ord. Sez. II, 21 settembre 2018, n. 867), che ha trovato l'avallo del giudice di seconde cure, che, con ordinanza della Sez. Giurisdizionale del C.G.A., 19 ottobre 2018 n. n. 701, ha ritenuto illegittima la composizione della commissione di gara sul rilievo che « ... *la professionalità propria di uno dei due membri tecnici della commissione risulta effettivamente non coerente con lo "specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto", che è connotato dalla estrema complessità tecnica dell'apparato diagnostico da fornire, e, d'altra parte, non è stato fatto nemmeno constare che il medesimo avesse già acquisito significative esperienze nella partecipazione a gare vertenti su oggetti simili* ».

Nei termini predetti, quindi, la determinazione della S.A. è condivisibile e, pertanto, si conferma il dispositivo di sorteggio.

Il Presidente di turno  
della Sezione Centrale UREGA  
(Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni)  
Firma autografa  
sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, L. n°33/93